

R.G. n. 5/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE**  
**seconda sezione civile**

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**EX ART. 14 *QUINQUIES* L. 27.1.2012 N. 3**

**IL GIUDICE**

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n. 3/2012, depositato il 15.6.2022 da  S.R.L., con sede a San  in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cannone del Foro di Trieste;

ritenuta la propria competenza, in ragione della sede della debitrice;

ritenuta la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 c. 2 lett. a) della L. n. 3/2012 (*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*);

rilevato, infatti, che, come si evince dalla relazione del professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi e dalla documentazione allegata al ricorso, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile di € 228.680,28 (peraltro così stimato ipotizzando un rapido recupero dei crediti verso la clientela), la società ricorrente ha debiti per € 1.039.038,50 (saldo al 31.5.2022);

rilevato che la società debitrice non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2021; infatti: -è impresa *start up* innovativa iscritta dall'11.9.2016

nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e, come si evince dalla visura camerale, ha regolarmente effettuato la dichiarazione di possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione ed ha provveduto ad aggiornarla annualmente, attestando il permanere dei requisiti di cui all'art. 25 c. 2 del D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. nella L. 17.12.2012, n. 221; -ha fornito al professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi e ha depositato nel presente procedimento documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 25 c. 2 appena citato, dovendo ricordarsi che l'art. 38 c. 5 del D.L. 19.5.2020, n. 34, conv. nella L. 17.7.2020, n. 77, al fine di alleviare l'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica, ha prorogato di dodici mesi il termine quinquennale di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle *start up* innovative; -ai sensi dell'art. 31 del D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. nella L. 17.12.2012, n. 221, l'impresa *start up* innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. 27.1.2012, n. 3;

rilevato che non consta il precedente ricorso, da parte della società debitrice, alle procedure di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata la documentazione prescritta dal comma 3 dell'art. 14 *ter* L. n. 3/2012;

letta la relazione particolareggiata del professionista designato come organismo di composizione della crisi, avv. Ettore Giulio Barba, che ha, tra l'altro, attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;

rilevato che non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato, in relazione al tenore letterale dell'art. 14 *quinquies* c. I della L. n. 3/2012, che, allo stato, non consta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, fermo restando che, a norma dell'art. 14 *decies* della L. citata, nel testo novellato dal D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito nella L. 18.12.2020, n. 176, il liquidatore, previamente autorizzato dal giudice, può esercitare le azioni recuperatorie e revocatorie secondo le norme del Codice civile;

rilevato che la società non risulta essere proprietaria di beni immobili o mobili registrati;  
ritenuta l'opportunità di nominare liquidatore un professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi e redatto la relazione particolareggiata;

**P.Q.M.**

**dichiara aperta** la procedura di liquidazione dei beni di  **S.R.L.** (C.F.

**nomina** liquidatore la dott.ssa Maria Silvia Bentivogli (C.F. BNTMSL85L62C814C) con studio a Udine, in via Santo Stefano n. 9;

**ordina** la consegna al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**raccomanda** al liquidatore la dovuta sollecitudine nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza (formazione dell'inventario dei beni da liquidare, comunicazione ai creditori, formazione e comunicazione dello stato passivo, predisposizione del programma di liquidazione);

**dispone** che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito Internet [www.fallimentiudine.com](http://www.fallimentiudine.com) e annotati nel Registro delle Imprese e che un sintetico avviso di apertura della presente procedura (con invito a consultare il sito e a rivolgersi al liquidatore per maggiori approfondimenti) sia pubblicato sul quotidiano Il Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

**dispone** che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione illustrativa dell'attività svolta;

**precisa** che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

**precisa** che, dal 15.6.2022 e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti

da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, c. II e III  
c.c.;

**manda** alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente e al liquidatore nominato.

Udine, 28 giugno 2022.

Il giudice

dott.ssa Annalisa Barzazi